



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
dal Ministro per le politiche europee (RONCHI)
e dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
e con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2010

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Analisi tecnico-normativa	»	14
Disegno di legge	»	19
Testo dell'emendamento	»	34

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea, così come la concentrazione ed il rafforzamento dell'industria nazionale, hanno portato negli ultimi anni ad un forte aumento dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari e dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa.

Di fronte a questo radicale cambiamento il quadro normativo italiano è risultato sempre più inadeguato, essendo stato concepito negli anni Ottanta, prima della caduta del muro di Berlino, dell'avvio della costruzione dell'Europa della difesa, dell'attentato alle torri gemelle e dei drastici cambiamenti del quadro strategico legati alle nuove minacce.

Le modifiche, inoltre, apportate alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, di ratifica dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, noto come Accordo quadro/LOI, hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti, rimanendo quest'ultima sostanzialmente inadeguata al nuovo assetto comunitario.

Nel corso degli anni 2008 e 2009 diverse iniziative di carattere normativo si sono concretate a livello europeo sia sul piano intergovernativo che su quello, più propriamente, comunitario.

In particolare l'approvazione:

a) il 6 maggio 2009 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'in-

terno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;

b) l'8 dicembre 2008 da parte del Consiglio europeo della posizione comune 2008/944/PESC che definisce le norme «per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari»;

c) il 23 giugno 2003 da parte del Consiglio europeo della posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi. L'Italia non ha ancora recepito tale posizione, rimanendo così inadempiente a differenza di quasi tutti gli altri Paesi membri. Nel frattempo, molte imprese italiane, integrate con altre imprese europee o semplicemente proiettate sul mercato internazionale, operano trasferimenti di materiali militari estero su estero, ma secondo procedure regolamentate dalla normativa italiana e, quindi, senza tenere conto delle suindicate posizioni comuni.

I sei Paesi europei che hanno sottoscritto nel 2000 l'Accordo quadro/LOI, con il fine di favorire la ristrutturazione e l'attività dell'industria della difesa, hanno approvato nel marzo del 2009 un emendamento all'articolo 16 del medesimo Accordo quadro, volto ad introdurre una «licenza per l'interscambio di componenti» che consente di semplificare il controllo limitatamente a tali prodotti, migliorando l'efficienza delle imprese del settore e garantendo, nel contempo, ai Governi la supervisione sulle eventuali esportazioni verso Paesi terzi.

L'approvvigionamento dei materiali per la difesa in questi anni è avvenuto facendo ampio ricorso ai cosiddetti programmi di collaborazione intergovernativa. Attualmente il Ministero della difesa partecipa a ventuno

programmi per lo sviluppo e la produzione dei più importanti equipaggiamenti destinati alle nostre Forze armate, mentre numerosi altri riguardano le attività di ricerca. Nel complesso la maggior parte degli investimenti della difesa nel campo dell'ammodernamento e della ricerca sono destinati proprio a programmi di collaborazione intergovernativa.

All'epoca dell'impostazione della legge n. 185 del 1990 questa problematica era limitata ad alcuni sporadici casi. Di qui una strutturale carenza della nostra normativa che è andata sempre più evidenziandosi, comportando la necessità di emanare circolari e direttive da parte delle diverse amministrazioni coinvolte, che hanno appesantito notevolmente il corpo normativo in materia di interscambio di materiali di armamento.

Tutti gli elementi sopra riportati creano un complesso quadro che suggerisce, o piuttosto obbliga il legislatore ad un'articolata riflessione sul riordino della materia relativa al controllo dell'esportazione e del trasferimento dei prodotti per la difesa che, salvaguardando rigorosamente i principi della legge n. 185 del 1990, introduca le indispensabili semplificazioni normative e procedurali in modo da rendere le norme più consoni alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, sia istituzionale che industriale, fermi restando i controlli già oggi previsti che vengono ulteriormente rafforzati con l'introduzione anche di sanzioni amministrative.

Il disegno di legge delega si muove lungo tre grandi direttrici:

a) recepimento degli atti normativi europei (intergovernativi e comunitari). *In primis* della citata direttiva 2009/43/CE, in scadenza il prossimo 30 giugno 2011, secondo un'ottica di semplificazione delle procedure di controllo sull'interscambio dei prodotti per la difesa;

b) disciplina di operazioni attualmente non contemplate dalla legislazione vigente, come la delocalizzazione produttiva, la costi-

tuzione di società transnazionali e movimentazioni estero su estero (attività di intermediazione);

c) snellimento procedurale mirato, soprattutto, a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'Unione europea e della NATO ovvero inerenti i Programmi di coproduzione intergovernativa. Per il raggiungimento di tale obiettivo è prevista la riorganizzazione delle strutture deputate al rilascio dell'autorizzazione nelle varie fasi procedurali attraverso la creazione di uno «sportello unico». Gli altri dicasteri, pur mantenendo le proprie competenze specifiche, saranno chiamati ad esprimere allo sportello unico pareri tecnici riguardanti le materie d'interesse.

Il presente disegno di legge vede definiti gli aspetti più rilevanti dei procedimenti amministrativi posti in essere da vari dicasteri, sottesi al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, attraverso la fissazione di principi e criteri direttivi generali (articolo 5) e specifici (articolo 6).

In particolare, il disegno di legge delega si compone di nove articoli.

Articolo 1. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.

L'articolo prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa, nel rispetto dei criteri e principi previsti dal medesimo disegno di legge, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali provvedimenti, come previsto dalla suddetta direttiva, devono essere adottati entro il 30 giugno 2011.

Il comma 2 indica la competenza sull'adozione del provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuando il Ministro per le politiche europee come proponente, i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze come concertanti, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Nei successivi sei commi è descritto l'iter procedimentale per l'adozione dei decreti legislativi delegati, secondo quanto fissato dalla normativa vigente per l'attuazione delle direttive comunitarie (comma 3, pareri degli organi competenti di Camera e Senato e decorrenza dei termini per l'espressione dei pareri; comma 4, necessità della relazione tecnico-finanziaria in caso di conseguenze finanziarie; comma 5, relazione del Ministro per le politiche europee al Parlamento dei motivi adottati dal Governo in caso di sopravvenuta scadenza dei termini di recepimento della direttiva; comma 6, possibilità di prevedere sanzioni penali o amministrative per eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti delegati; comma 7, procedimento in caso di parere non conforme delle commissioni parlamentari; comma 8, termine di ventiquattro mesi per l'adozione di decreti correttivi o integrativi).

Articolo 2. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, nonché sul riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, tenuto conto dei principi contenuti nelle posizioni comuni del Consiglio europeo 2003/468/PESC e 2008/944/PESC.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede che il riordino della disciplina delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario, tran-

sito, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, materia oggi regolata dalla legge n. 185 del 1990, avvenga attraverso l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 o con ulteriori o diversi decreti delegati, purché in armonia con i decreti di cui all'articolo 1, tenendo conto anche dei principi contenuti nelle posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC che definiscono rispettivamente norme sul controllo dell'intermediazione di armi e norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Al comma 3 è specificato che tale riordino deve comprendere anche la revisione dei procedimenti nella materia di cui alla legge n. 185 del 1990.

Al comma 4 si stabilisce la previsione di sanzioni penali o amministrative nei decreti delegati e anche la competenza e le regole per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 3. Disposizioni di esecuzione e di attuazione.

L'articolo disciplina l'emanazione di disposizioni regolamentari, come previsto, altresì, dalla direttiva 2009/43/CE, per l'esecuzione e l'attuazione dei decreti legislativi.

Articolo 4. Definizioni.

L'articolo definisce i concetti, ai soli fini del disegno di legge delega, di «prodotti per la difesa», «operazioni» e «intermediazione», concetti sui quali è basato l'intero provvedimento.

In particolare:

– alla lettera a) come prodotti per la difesa si definiscono tutti i materiali, tecnologie e disegni ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione che, costituendo materiale appositamente progettato o modificato per impiego militare, dei Corpi armati dello Stato o delle Forze di polizia, si intende assoggettare a controllo. Tale elenco è redatto tenendo conto di quello allegato alla direttiva 2009/43/CE. La definizione

estende il controllo alle esportazioni effettuate utilizzando le moderne tecnologie e che di fatto rendono intangibili i prodotti per la difesa. Esplicativo è, ad esempio, il trasferimento di tecnologie, disegni e quant'altro tra le branche della stessa società locate in differenti Nazioni;

- alla lettera *b*) come operazioni si definiscono le tipologie di movimentazione dei prodotti per la difesa che sono regolate dalle norme del presente disegno di legge, dei decreti legislativi discendenti e dei successivi regolamenti esecutivi e di attuazione. Con la definizione vengono di fatto estesi i controlli dello Stato anche a quelle tipologie di operazioni che sino ad oggi non erano contemplate nella normativa nazionale, come la delocalizzazione produttiva o la movimentazione di prodotti estero su estero (intermediazione), che è definibile, ad esempio, come tale anche quando la società italiana, che è titolare del contratto con il contraente estero affida ad un'impresa estera, da essa controllata, l'esecuzione contrattuale ovvero la produzione di un determinato materiale e la sua reale esportazione verso il contraente estero;

- alla lettera *c*) come intermediazione si definisce la negoziazione o l'organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi. Si estende il controllo, oltre a quello precedentemente descritto, anche a quegli aspetti dell'intermediazione finanziaria effettuata per la produzione e l'esportazione dei prodotti per la difesa.

Articolo 5. Principi e criteri direttivi generali di delega.

In tale articolo sono specificati tutti i principi ed i criteri direttivi generali di cui il Governo dovrà tenere conto per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e per il riordino

della normativa nazionale per il controllo delle movimentazioni di materiale per la difesa. Si tratta, pertanto, di principi e criteri applicabili all'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, fatte salve le specifiche esclusioni. Il riordino è stato impostato nella considerazione che lo stesso non possa prescindere:

1. dall'applicazione dei criteri e principi previsti dalla direttiva 2009/43/CE e dalle posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC del Consiglio (articolo 5, comma 1);

2. da una sostanziale riconferma dei principi fondamentali già stabiliti dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 5, comma 1, lettere da *b*) ad *u*), illustrate di seguito);

3. dal coordinamento formale e sostanziale di tutte le norme vigenti e che si vogliono mantenere in vigore con quelle contenute nei decreti delegati, e dalla abrogazione di quelle ritenute non più utili. In aggiunta, si terrà conto del principio di semplificazione amministrativa, con l'intento di snellire le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla movimentazione di parti, componenti e sottosistemi alle imprese che ne facciano richiesta e che siano state certificate dalle competenti strutture dell'amministrazione. È dato costante, infatti, che dalle relazioni al Parlamento emerga che circa il 90 per cento delle autorizzazioni rilasciate riguardi parti e componenti, necessari alla manutenzione, e che circa il 50-60 per cento di esse sia diretto a Paesi UE ovvero a Paesi appartenenti alla NATO, a Paesi cioè con i quali si sta procedendo a grandi passi verso un'integrazione economica, politica ed amministrativa ovvero fanno parte di una storica alleanza difensiva (articolo 5, comma 1, lettera *a*)).

In particolare, con riferimento al punto 2:

al comma 1, lettera *b*), si richiama il principio della legge n. 185 del 1990 secondo il quale le operazioni di cui al presente disegno di legge comunque autorizzate sono soggette a controllo dello Stato e de-

vono essere conformi alla politica estera dell'Italia e rispondenti agli impegni internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Le operazioni devono riguardare i materiali che sono contenuti nell'elenco dei prodotti per la difesa approvato con decreto del Ministro della difesa;

al comma 1, lettera *c*), si richiama il principio contenuto nella legge n. 185 del 1990 che vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese;

al comma 1, lettera *d*), si precisano alcuni casi, previsti già nella legge n. 185 del 1990, di divieto di autorizzazione delle operazioni: quando il Paese è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa;

al comma 1, lettera *e*), vengono specificati i divieti ad effettuare operazioni dei seguenti materiali: mine terrestri antipersona, munizioni a grappolo e armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, chimiche, nucleari e radiologiche;

al comma 1, lettera *f*), viene ripreso il principio già espresso nella legge n. 185 del 1990 che consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi;

al comma 1, lettera *g*), viene introdotto un limite alle operazioni di intermediazione, una delle nuove operazioni previste dalla normativa europea (posizione comune 2003/468/PESC). Nella nuova normativa nazionale, infatti, sarà concesso di operare in regime di intermediazione solo alle imprese iscritte al registro delle imprese del settore difesa che hanno stabilito sul territorio italiano la loro sede legale ovvero hanno l'oggetto principale dell'impresa. L'Italia, in questo delicato settore ha optato per non consentire l'intermediazione alle persone fisiche ovvero alle imprese non iscritte nel registro delle imprese del settore difesa;

al comma 1, lettera *h*), viene prevista la possibilità di importare e introdurre nel territorio nazionale prodotti per la difesa. Tale operazione è concessa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa ed a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di seguito indicate: amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformate in fondazioni (musei e fondazioni storico-culturali); persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere per operazioni di natura temporanea in occasione di mostre, fiere campionarie o attività dimostrative;

al comma 1, lettera *i*), si riportano le tipologie di prodotti per la difesa esclusi dal campo di applicazione del presente disegno di legge:

1) si escludono i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato;

2) vengono escluse le operazioni effettuate dallo Stato con altri Stati a seguito di accordi con il Governo di altri Stati ovvero in applicazione di accordi internazionali o in caso di pubbliche calamità anche verso imprese straniere autorizzate dal Governo dello Stato di appartenenza;

3) vengono escluse le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di prodotti per la difesa ed equipaggiamenti per le esigenze delle forze di Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, di cui alla legge 30 novembre 1955, n. 1335, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della stessa Convenzione;

4) vengono escluse le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, e le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. È stabilito che le operazioni inerenti i suddetti prodotti devono essere comunque soggette alle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC;

5) vengono escluse le cessioni effettuate dalle amministrazioni, dello Stato, anche a titolo oneroso, attraverso imprese appositamente designate dalle amministrazioni, quando dirette a Governi esteri o ad imprese autorizzate dagli Stati di appartenenza, previo nulla osta dell'autorità competente che ne valuterà i riflessi anche sul piano internazionale;

al comma 1, lettera l), vengono specificate le tipologie di autorizzazione discendenti dalla direttiva 2009/43/CE che vengono a normalizzare ed integrare le precedenti ti-

pologie permesse dalla legge n. 185 del 1990. Esse sono autorizzazioni generali, autorizzazioni globali ed autorizzazioni specifiche.

L'autorizzazione generale è concessa attraverso decreto ministeriale e consente a tutte le imprese appositamente certificate di esportare parti, componenti e sottosistemi, appartenenti alle categorie specificate nel decreto, ad imprese di uno dei Paesi membri dell'UE quando certificate dal Governo dello Stato di appartenenza.

L'autorizzazione globale consentirà di movimentare prodotti per la difesa ben identificati nell'autorizzazione a precisi destinatari, in precisi Paesi membri senza limitazione di quantità e valore.

L'autorizzazione specifica, del tutto uguale all'autorizzazione attuale, consentirà di esportare prodotti identificati a specifici destinatari in specifici Paesi con limitazioni di quantità e valore.

Al comma 1, lettera m), è prevista la possibilità di estendere le tipologie di autorizzazione di cui alla lettera l) anche a Paesi terzi dopo aver individuato tali Paesi con un provvedimento a cura dell'autorità competente, sentito il tavolo che sarà costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 1, lettera n), viene prevista l'estensione del campo di applicazione della legge anche a quei materiali di uso civile trasformati da imprese italiane, in campo nazionale o all'estero, per funzioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale.

Al comma 1, lettera o), è prevista l'estensione del campo di applicazione della legge anche alle operazioni inerenti l'assistenza tecnica, sia che si tratti di prosecuzioni di rapporti precedentemente autorizzati sia nei casi in cui i materiali non siano stati precedentemente esportati da imprese italiane.

Al comma 1, lettera p), viene confermata l'esigenza di informare il Parlamento in merito alle operazioni inerenti i prodotti per la difesa attraverso la redazione di un'apposita

comunicazione annuale dalla quale emergono le scelte di politica del Governo in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

Al comma 1, lettera *q*), viene confermata l'esigenza di tutelare le informazioni classificate secondo i principi della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Al comma 1, lettera *r*), si introduce il nuovo concetto di ispezione alle imprese con particolare riguardo alla destinazione finale dei prodotti per la difesa esportati.

Al comma 1, lettera *s*), è prevista una clausola che consente di considerare, fino all'atto dell'esercizio della delega, le modifiche eventualmente intercorse alla direttiva 2009/43/CE.

Al comma 1, lettera *t*), è prevista una clausola che salvaguarda le competenze funzionali di ciascun dicastero anche a seguito della costituzione dello sportello unico.

Al comma 1, lettera *u*), si prevedono adeguate misure di controllo dell'attività finanziaria delle imprese connessa alle operazioni di cui al presente disegno di legge.

Dall'attuazione dell'articolo non derivano costi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6. Principi e criteri direttivi specifici di delega.

Nell'articolo si procede alla semplificazione ed alla razionalizzazione della componente organizzativa attraverso la creazione di uno sportello unico. Sino ad oggi le autorizzazioni, nelle loro varie tipologie, e con le loro procedure interne, venivano rilasciate da tre distinti dicasteri (affari esteri, difesa, economia e finanze), e ad essi si sommarono le autorizzazioni ad operare rilasciate dai dicasteri dell'interno e della difesa. Il riordino, ferme restando le competenze specifiche di ciascuna amministrazione, esercitata attraverso la formulazione di appositi pareri, affida al Ministero degli affari esteri la responsabilità di rilasciare le varie tipologie di autorizzazioni alla movimentazione dei pro-

dotti per la difesa in qualità di sportello unico.

Nello specifico si prevede una riduzione di competenze principalmente del Ministero della difesa, relativamente:

- al rilascio alle imprese di autorizzazioni per la prosecuzione delle trattative contrattuali;

- alla gestione del registro nazionale delle imprese del settore per la difesa. Le risorse liberate consentiranno d'incrementare l'efficienza del citato dicastero nell'erogazione dei pareri di competenza nella specifica materia.

In particolare:

il comma 1, lettera *a*), prevede la riorganizzazione, presso il Ministero degli affari esteri, dell'attuale Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) in sportello unico denominato Unità per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa (UAPD);

il comma 1, lettera *b*), dà indicazioni integrative alla riorganizzazione sopra citata senza oneri;

il comma 1, lettera *c*), conferma la possibilità dell'UAPD di avvalersi del già esistente comitato consultivo. Tale comitato è composto di personale di altre amministrazioni competenti nella specifica materia. L'appartenenza al citato comitato non comporta alcuna corresponsione di gettoni di presenza o altri emolumenti. L'attività del comitato consultivo, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

il comma 1, lettera *d*), prevede che l'UAPD si avvalga di un sistema informatico adeguatamente collegato con le altre amministrazioni dello Stato competenti in materia, che consentirà la semplificazione/informatizzazione delle procedure con un conseguente miglioramento in termini di efficacia delle attività di erogazione dei servizi cui è deputata l'Unità. Si tratta dell'unica previsione che comporta oneri. Risulta assolutamente necessario, ai fini della massima semplifica-

zione, del miglior coordinamento amministrativo e della efficienza del sistema, anche in termini temporali di risposta da parte dell'amministrazione verso le imprese, che la citata struttura del Ministero degli affari esteri (UAPD) venga provvista del sistema informatico di cui alla lettera *d*). Diversamente la gran parte dell'attività posta in essere non sarà rispondente alle richieste comunitarie, né dotata di quella necessaria trasparenza in quanto attinente a materia delicatissima. Attualmente l'UAMA è dotata di un sistema informatico che risale alla prima metà degli anni Novanta, già aggiornato nel passato, che consente l'effettuazione delle attuali funzioni dell'Unità. I nuovi compiti che saranno affidati all'UAPD ed i tempi ristretti entro i quali l'Unità dovrà erogare i servizi di autorizzazione, certificazione e genericamente di sportello unico impongono che il sistema sia adeguatamente ammodernato e potenziato. Tale sistema dovrà essere aggiornato in termini di: *hardware*, *software*, sistema di posta elettronica certificata, interfaccia *WEB* (per il colloquio con le imprese), nonché di adeguata protezione delle comunicazioni (cripto commerciale per connessioni su rete *internet*) e di protezione delle informazioni contenute nei *database* dell'UAPD. I costi, *una tantum*, per la realizzazione del sistema e del *software* di gestione delle complesse procedure burocratiche, ammontano ad un tetto massimo di 2 milioni di euro, oltre alle spese di manutenzione annuali, che saranno effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero degli affari esteri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il comma 1, lettera *e*), prevede la riorganizzazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuale Ufficio di coordinamento della produzione dei materiali d'armamento (UCPMA) in Ufficio di coordinamento dei prodotti per la difesa (UCPD). La riorganizzazione prevede la competenza dell'Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni competenti in materia, per l'e-

laborazione della comunicazione annuale al Parlamento, per la tenuta del registro nazionale delle imprese previsto dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il coordinamento degli aspetti relativi alla produzione nazionale dei prodotti per la difesa, per i nuovi compiti discendenti dalla direttiva relativi all'effettuazione dell'attività ispettiva di certificazione e di erogazione delle sanzioni amministrative. L'onere complessivo derivante da questi nuovi compiti verrà soddisfatto dall'imposizione di tariffe commisurate all'esigenza di copertura dei relativi costi;

il comma 1, lettera *f*), conferma la possibilità per l'UCPD di avvalersi dell'esistente tavolo di coordinamento interministeriale. Tale tavolo è composto di personale di altre amministrazioni competenti nella specifica materia. L'appartenenza al citato tavolo non comporta alcuna corresponsione di gettoni di presenza o altri emolumenti. L'attività del tavolo di coordinamento non genera oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7. Disciplina sanzionatoria.

Rispetto alla legge n. 185 del 1990, questo articolo prevede sanzioni penali ed amministrative, anche di natura accessoria, in caso di violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, nonché la confisca dei beni oggetto della violazione. Consente inoltre all'UCPD di irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni che arrecano pregiudizio al sistema delle autorizzazioni e al controllo delle operazioni.

L'assegnazione delle competenze all'UCPD per l'irrogazione delle sanzioni amministrative non genera oneri a carico del bilancio dello stato in quanto sarà gestita dal personale assegnato all'UCPD, sentito il tavolo di coordinamento interministeriale per il quale, come già precisato, non sono previsti oneri aggiuntivi.

Articolo 8. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148.

L'articolo autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro per renderlo esecutivo. Dall'attuazione dell'articolo non derivano costi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9. Copertura degli oneri di attività.

Al comma 1 è precisato che dall'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo all'informatizzazione dell'UAPD. La spesa per l'implementazione del sistema è fissata nel tetto massimo di due milioni di euro, a carico, per una quota complessiva un milione e novecentomila euro, del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, da ripartire in 1.450.000 euro per l'anno 2011 e 450.000 euro per l'anno 2012, ad esclusione

delle spese di manutenzione del sistema - pari a 100.000 euro - che sono svolte, a decorrere dall'anno 2011, con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero degli affari esteri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 stabilisce che per l'esercizio delle deleghe le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al comma 4, infine, è stabilito che i costi derivanti dall'attività di ispezione, controlli, eccetera, sono posti a carico dei soggetti interessati attraverso l'imposizione di tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, ove non in contrasto con la disciplina comunitaria. Le entrate determinate dal pagamento di dette tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, secondo le vigenti disposizioni di legge, alle amministrazioni che effettuano prestazioni e controlli. Al comma 5 è, infine, stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge di delega si compone di nove articoli. Agli articoli 1 e 2 sono conferite deleghe al Governo per il recepimento della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, (articolo 1) e per la riforma delle disposizioni per le autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, transito, trasbordo ed intermediazione di prodotti per la difesa, nonché per il riordino delle procedure nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (articolo 2).

La scelta è stata di operare un riordino del sistema ormai non più rispondente alle disposizioni comunitarie da un lato ed alle esigenze economico-commerciali dall'altro, traendo occasione dalle necessità di dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE.

Lo schema è chiaro nell'individuazione dei costi (articolo 9) laddove è specificato che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli recati dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*).

L'articolo 6 reca principi e criteri specifici di delega ed al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), disciplina, in modo particolare, la riorganizzazione dell'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) in Unità per le autorizzazioni di prodotti per la difesa (UAPD). L'Unità è competente in via principale a rilasciare le autorizzazioni, anche quelle generali e globali, e ad effettuare i controlli inerenti tali funzioni. Agli altri dicasteri competenti per materia è affidato l'onere di fornire i pareri tecnici e tecnico-militari necessari alla finalizzazione della procedura amministrativa.

Il comitato consultivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), è un organismo già esistente ed operante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185. La presidenza e le modalità operative del predetto comitato continuano, anche nella attuale previsione del disegno di legge delega, ad essere le medesime, senza oneri di spesa gestionali, né compensi o gettoni di presenza a favore dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti. L'attività è posta in essere a costo zero.

Il tavolo interministeriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), costituisce lo strumento necessario a porre in essere l'attività di concertazione fra le amministrazioni coinvolte in base alle rispettive competenze. Tale tavolo è di fatto insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio coordinamento e produzione materiali di armamento - articolo 8, comma 1, della legge n. 185 del 1990) ed opera ininterrottamente sin dal 1990, senza alcuna spesa gestionale né erogazione di compensi o gettoni di presenza in favore dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), costitui-

sce la necessaria formalizzazione di un sistema consolidato di concertazione fra le amministrazioni coinvolte nelle procedure afferenti la materia.

Per rendere tale sistema autorizzatorio efficiente, trasparente e coerentemente rapido, è necessario aggiornare il sistema informatico, già previsto dalla legge n. 185 del 1990 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93.

Le amministrazioni sino ad oggi hanno predisposto le proprie procedure amministrative con supporti informatici ma non in modo interconnesso.

Gli oneri per la predisposizione del citato sistema informatico sono pari a due milioni di euro.

Nell'anno 2004, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) aveva stanziato dei fondi nell'ambito del progetto @p@ (a per a) di informatizzazione della pubblica amministrazione, proprio con riferimento all'informatizzazione.

Il costo del sistema informatico oggi indicato è basato sulle valutazioni di congruità della spesa effettuate dal CNIPA nel dicembre del 2004 e dell'ammissione di tale progetto al finanziamento. Tali previsioni sono state necessariamente rivalutate in relazione alle nuove tecnologie da utilizzare, alle nuove attività da implementare, alla nuova struttura per la protezione dei dati ed all'esigenza di apertura del sistema alle imprese attraverso un'interfaccia WEB per consentire loro una interlocuzione con l'UAPD (sportello unico presso il Ministro degli affari esteri) e con l'Ufficio di coordinamento dei prodotti per la difesa (UCPD) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il costo massimo per l'implementazione del progetto è così suddiviso:

Studio di fattibilità	150.000
Predisposizione del requisito tecnico e del capitolato d'oneri	150.000
Apparati <i>hardware</i> per la banca dati, per la connettività e la sicurezza	500.000
Prodotti <i>software</i> e licenze di utilizzo	200.000
Sviluppo delle applicazioni <i>software</i>	900.000
Assistenza tecnica, manutenzione e monitoraggio	100.000
Tot.	2.000.000

Agli oneri derivanti dai costi annuali di manutenzione del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), a partire dall'anno 2011, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero degli affari esteri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente intervento si rende necessario per adeguare il quadro normativo nazionale al processo di integrazione europea nel campo della difesa e alla progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea conseguente alla ratifica dell'Accordo quadro di cui alla legge 17 giugno 2003, n. 148, noto come Accordo quadro/LOI.

Nel corso degli anni 2008 e 2009 diverse iniziative di carattere normativo si sono concretate a livello europeo sia sul piano intergovernativo che su quello, più propriamente, comunitario. In particolare l'approvazione:

il 6 maggio 2009, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;

l'8 dicembre 2008 da parte del Consiglio europeo della posizione comune 2008/944/PESC che definisce le norme «per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari»;

il 23 giugno 2003 da parte del Consiglio europeo della posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi. L'Italia non ha ancora recepito tale Posizione, rimanendo così inadempiente a differenza di quasi tutti gli altri Paesi membri. Nel frattempo, molte imprese italiane, integrate con altre imprese europee o semplicemente proiettate sul mercato internazionale, operano trasferimenti di materiali militari estero su estero, ma secondo procedure regolamentate dalla normativa italiana e, quindi, senza tener conto delle suindicate posizioni comuni.

Il quadro sopra delineato impone di riordinare la normativa relativa al controllo dell'esportazione e del trasferimento dei prodotti per la difesa, salvaguardando i principi della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, introducendo le indispensabili semplificazioni normative e procedurali in modo da rendere le norme più consone alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, sia istituzionale che industriale, fermi restando i controlli già oggi previsti, che vengono ulteriormente rafforzati con l'introduzione anche di sanzioni amministrative.

2) *Analisi del quadro normativa nazionale*

Per quanto riguarda le norme in materia di:

controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento il quadro normativo è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa il quadro normativo è costituito dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, di ratifica dell'Accordo quadro/LOI.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'articolo 6, comma 1, lettera e), del disegno di legge prevede che alla tenuta del registro nazionale delle imprese previsto dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, provvederà, a seguito della entrata in vigore dei decreti delegati, l'Ufficio di coordinamento per i prodotti per la difesa (UCPD) e non più l'ufficio deputato del Ministero della difesa. Pertanto, con i decreti delegati, si dovrà rendere coerente la disciplina contenuta nel citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'articolo 8 reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro/LOI. Pertanto, a seguito della ratifica ed esecuzione, la legge n. 148 del 2003 sarà coerentemente novellata. Per il resto il provvedimento non comporta incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

È stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono state verificate le condizioni in titolo.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, costituendo attuazione di direttiva comunitaria.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Non si hanno indicazioni.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre la normativa in argomento.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il Governo è delegato ad adottare entro il 30 luglio 2011, termine di recepimento della direttiva 2009/43/CE, uno o più decreti legislativi recanti:

le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva citata;
nuove norme per la disciplina delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario, transito, transbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa.

I termini di adozione previsti sono stati verificati congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla citata direttiva. Qualora il termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai successivi commi del presente articolo scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza

dei termini previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui la delega di cui al comma 1 non risulti esercitata alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dal Governo a giustificazione del ritardo.

6. Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, in conformità a quanto stabilito nella citata direttiva comunitaria 2009/43/CE, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, sono previste sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.

7. Il Governo, quando non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente

legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

Art. 2.

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, nonché sul riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, tenuto conto dei principi contenuti nelle posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi, recanti nuove norme per la disciplina delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intracomunitario, transito, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, in armonia con le disposizioni dettate per l'attuazione della delega conferita all'articolo 1. I decreti legislativi sono adottati secondo le modalità, le procedure e i termini previsti all'articolo 1.

2. La delega di cui al comma 1 può essere esercitata anche attraverso l'adozione dei medesimi decreti legislativi di cui all'articolo 1, secondo le modalità, le procedure e i termini previsti dai commi da 2 a 8 dello stesso articolo 1.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, tenuto conto, altresì, dei principi contenuti nelle posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

4. Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, in conformità a quanto stabilito nella citata direttiva 2009/43/CE, ove ne-

cessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, sono previste sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo le modalità di cui al presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni di esecuzione e di attuazione)

1. Con uno più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «prodotti per la difesa» si intendono tutti i materiali, tecnologie, disegni, schemi ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione, anche intangibile, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono appositamente progettati o modificati per uso militare o di Corpi armati o di polizia;

b) per «operazioni» si intendono tutte le tipologie di movimentazione di prodotti per la difesa, nonché l'assistenza tecnica, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva;

c) per «intermediazione» si intende la negoziazione o l'organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di

prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi generali
di delega)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli seguenti, in aggiunta a quelli contenuti nella citata direttiva 2009/43/CE e nelle citate posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC, i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono informati ai principi della legge 9 luglio 1990, n. 185, oltreché ai seguenti criteri direttivi generali:

a) le disposizioni adottate con i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono coordinate, dal punto di vista formale e sostanziale, con le altre disposizioni legislative vigenti nelle stesse materie e mantenute in vigore. Con gli stessi decreti legislativi sono abrogate le disposizioni primarie e secondarie vigenti incompatibili con la nuova disciplina;

b) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e ai pertinenti atti d'indirizzo dell'Unione europea, sono disciplinate attraverso autorizzazioni e sono soggette a specifici controlli dello Stato. I prodotti per la difesa sono inseriti nell'elenco dei prodotti per la difesa approvato con apposito decreto del Ministro della difesa. Tale elenco è redatto tenuto conto dell'allegato alla citata direttiva 2009/43/CE;

c) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate quando contrastano con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di

buone relazioni con altri Paesi, nonché quando è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese;

d) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate verso i Paesi: in situazione di tensione o di conflitto armato o di contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; in stato di embargo dichiarato nei loro confronti da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce; responsabili di gravi violazioni alle convenzioni sui diritti umani accertate da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce;

e) non sono consentite le operazioni inerenti le armi vietate da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compresi quelli in materia di mine antipersona, di munizioni a grappolo, di armi batteriologiche, biologiche, tossiniche, chimiche, nucleari;

f) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono effettuate dalle imprese iscritte all'apposito registro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, solo con Governi esteri, con organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario;

g) le autorizzazioni ad effettuare operazioni di intermediazione, sia in Italia sia all'estero, sono concesse solo alle imprese che hanno stabilito nel territorio dello Stato italiano la loro sede legale ovvero l'oggetto principale dell'impresa, previa iscrizione nel registro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*;

h) le operazioni di importazione e le introduzioni sul territorio nazionale di prodotti per la difesa sono consentite, nel rispetto delle disposizioni normative o amministrative vigenti, anche a soggetti non iscritti al registro, esclusivamente a condizione che:

1) siano effettuate da amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformati in fon-

dazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed esigenze, ovvero in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o di studio;

2) siano effettuate da persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere, solo se di natura temporanea per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative;

i) sono escluse dal campo di applicazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 le operazioni inerenti:

1) i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato;

2) i prodotti per la difesa effettuate dallo Stato con altri Stati, in base ad accordi con il Governo di altro Stato ovvero in applicazione di accordi internazionali o in caso di esigenze connesse a pubbliche calamità, anche verso imprese straniere autorizzate dal Governo dello Stato di appartenenza;

3) l'attraversamento del territorio nazionale di prodotti per la difesa e di equipaggiamenti per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione medesima;

4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni. Le operazioni aventi ad oggetto i materiali di cui al presente numero, comunque autorizzate, sono soggette alle di-

sposizioni di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008;

5) le cessioni, anche a titolo oneroso, di prodotti per la difesa effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche attraverso imprese appositamente designate dalle stesse amministrazioni, quando dirette al Governo di altro Stato o ad imprese autorizzate dagli Stati di appartenenza, previo nulla osta dell'autorità competente;

l) sono disciplinate, secondo principi di semplificazione, le seguenti tipologie di autorizzazione ad effettuare le operazioni inerenti i prodotti per la difesa:

- 1) autorizzazione generale;
- 2) autorizzazione globale;
- 3) autorizzazione specifica;

m) le disposizioni relative al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera *l)* possono essere applicate anche nei confronti dei Paesi terzi appartenenti o non appartenenti alla NATO, previa individuazione degli stessi Paesi, da effettuarsi con provvedimento a cura dell'autorità competente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, sentito il tavolo, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f)*;

n) le procedure di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportano, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzate in modo analogo ai prodotti per la difesa;

o) è integrata la disciplina delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica, nei casi di prosecuzione di rapporti precedentemente autorizzati e nei casi in cui i materiali non sono stati precedentemente esportati da imprese italiane;

p) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono oggetto di comunicazione del

Governo al Parlamento. A tale fine è redatta apposita relazione annuale dalla quale emergono le scelte di politica del Governo in materia di esportazioni di prodotti per la difesa;

q) le operazioni disciplinate dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono effettuate nel rispetto delle norme poste a protezione e tutela delle informazioni classificate, secondo i principi sanciti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;

r) i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 prevedono adeguate misure di controllo, anche di natura ispettiva, volte ad accertare l'effettivo rispetto della normativa, con particolare riguardo all'arrivo a destinazione del materiale esportato;

s) nella predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, si tiene conto delle eventuali modificazioni alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, comunque intervenute fino al momento dell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge;

t) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, quando sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, la competenza funzionale di ciascuna amministrazione, nonché le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celebrità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

u) i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 prevedono adeguate misure di controllo delle attività finanziarie connesse con le operazioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Principi e criteri specifici di delega)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono, altresì, informati ai seguenti principi e criteri specifici di delega:

a) l'Ufficio per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), presso il Ministero degli affari esteri, è riorganizzato in Unità per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa (UAPD) ed opera come autorità competente, in via principale, a rilasciare le autorizzazioni, incluse quelle generali e globali, di cui alla presente legge, e ad effettuare i controlli inerenti a tali funzioni;

b) l'UAPD continua ad operare presso il Ministero degli affari esteri in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi, in particolare con il Ministero della difesa per gli aspetti tecnico-militari. L'Unità continua ad essere diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario;

c) l'UAPD continua ad avvalersi del comitato consultivo deputato al rilascio di pareri, presieduto dal responsabile dell'UAPD e composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti nella materia;

d) l'UAPD per l'espletamento delle funzioni assegnatele utilizza un apposito sistema informatico centralizzato, già attestato presso l'UAMA, riconfigurato al fine di consentire il collegamento con le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui alla presente legge, utile anche all'archiviazione e conservazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere;

e) l'Ufficio di coordinamento per la produzione dei materiali d'armamento (UCPMA) è riorganizzato in Ufficio di coordinamento per i prodotti per la difesa (UCPD) e continua ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'UCPD è competente, in via principale, anche attra-

verso il tavolo di cui alla lettera *f*), al coordinamento delle amministrazioni competenti in materia; all'elaborazione della comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *p*); alla tenuta del registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; alla effettuazione delle attività aventi ad oggetto la certificazione delle imprese; alla effettuazione dell'attività ispettiva sulle imprese certificate e sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*); alla attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*);

f) presso l'UCPD, senza oneri per il bilancio dello Stato, opera il tavolo interministeriale per i prodotti per la difesa, presieduto dal capo dell'UCPD, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e delle altre amministrazioni competenti in materia. Il tavolo ha il compito di fornire consulenza all'UCPD e di individuare, anche in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali in questo settore, su proposta del Ministero della difesa, i programmi di collaborazione intergovernativa assoggettabili alla disciplina delle autorizzazioni generali e globali e, su proposta del Ministero degli affari esteri, i Paesi terzi ai quali estendere la normativa relativa alle autorizzazioni generali, globali e specifiche.

Art. 7.

(Disciplina sanzionatoria)

1. In aggiunta ai criteri direttivi generali ed ai principi e criteri specifici di cui alla presente legge i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano le sanzioni pe-

nali e amministrative, anche di natura accessoria, in caso di violazione alle disposizioni degli stessi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri specifici:

a) le sanzioni penali sono previste solo nei casi di condotte dolose e nei limiti di pena di cui alle fattispecie delittuose descritte nella legge 9 luglio 1990, n. 185. Alla condanna consegue l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni oggetto della violazione o che sono serviti alla loro commissione. Nel caso in cui non è possibile eseguire la confisca dei predetti beni, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

b) le fattispecie delittuose di cui alla lettera *a)* sono introdotte tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al fine di applicare agli enti adeguati e proporzionali sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca anche per equivalente, di pubblicazione della sentenza ed, eventualmente, anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001;

c) le sanzioni amministrative irrogate dall'UCPD per le violazioni direttamente accertate o irrogate dalle singole amministrazioni intervenute nell'esercizio delle rispettive competenze, sono previste per le violazioni diverse da quelle penali che arrecano effettivo pregiudizio al sistema di autorizzazione e controllo di operazioni, anche finanziarie, relative ai prodotti per la difesa. Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 150 e non superiore ad euro 150.000. Inoltre, nell'ipotesi di plurime violazioni, sono previste sanzioni interdittive, anche nei confronti degli enti giuridici che traggono vantaggio dalle infrazioni stesse. Nel corso dell'accertamento delle vio-

lazioni amministrative citate, è possibile procedere al sequestro cautelare dei beni oggetto della violazione. All'accertamento segue la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Ai fini della presente lettera si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'irrogare le sanzioni penali o amministrative, l'autorità competente tiene conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascun illecito presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'illecito può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Art. 8.

(Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 16 dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, di cui alla legge 17 giugno 2003, n. 148, fatto a Bruxelles il 13 marzo 2008.

2. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 58 dell'accordo quadro, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

3. Gli adempimenti sul piano internazionale, relativi all'emendamento di cui al comma 1, sono posti in essere dopo l'ado-

zione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 in quanto, con gli stessi decreti, si dà luogo alle modifiche all'ordinamento interno necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento citato.

Art. 9.

(Copertura degli oneri di attività)

1. Dall'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli recati dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*).

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*), relativi alla implementazione del sistema informativo, pari ad euro 1.450.000 per l'anno 2011 e ad euro 450.000 per l'anno 2012 si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Agli oneri derivanti dai costi di manutenzione del sistema informativo di cui allo stesso articolo 6, comma 1, lettera *d*), il Ministero degli affari esteri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dalla presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ALL'ART. 16 DELL'ACCORDO QUADRO**approvato dal Comitato Esecutivo della LOI**

1. Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto procedure di licenza semplificate per il trasferimento di componenti, sottosistemi o parti di ricambio tra società situate nei rispettivi territori. Tali procedure semplificate dovranno, laddove ritenuto appropriato, prevedere Licenze per Componenti.
2. La lista dei componenti militari, sottosistemi e parti di ricambio che possono essere trasferiti in base alla Licenza per Componenti dovrà essere concordata dalle Parti,
3. Le società che potranno far ricorso al trasferimento dei componenti, sottosistemi e parti di ricambio in base alla Licenza per Componenti, dovranno essere autorizzate da ciascuna Parte, e la relativa lista dovrà essere notificata alle altre Parti e tenuta costantemente aggiornata.
4. La Licenza per Componenti può essere riconosciuta dalle Parti quale documento che consente il transito o l'importazione all'interno dei rispettivi Paesi, laddove consentito dalle normative nazionali di ciascuna delle Parti. Ciascuna Parte dovrà notificare ad ognuna delle altre Parti le proprie regolamentazioni nazionali.
5. Le condizioni per rilasciare, ritirare e annullare le Licenze per Componenti dovranno essere definite da ciascuna Parte, tenendo in considerazione i loro obblighi derivanti da questo Accordo.
6. Le Parti potranno autorizzare l'esportazioni di apparecchiature, che comprendano componenti, sottosistemi e parti di ricambio, ricevuti in base alla Licenza per Componenti rilasciata da un'altra Parte. Se la citata esportazione avviene verso uno Stato che non sia:
 - una Parte, oppure
 - una non Parte inclusa in una lista concordata dalle Parti per le finalità del presente articolo; e la Parte che autorizza è a conoscenza che i componenti, sottosistemi o parti di ricambio erano stati ricevuti sulla base di una Licenza per Componenti rilasciata da un'altra Parte, la Parte che intende autorizzare la riesportazione dovrà consultare l'altra Parte prima di rilasciare la licenza.
7. Le Parti dovranno limitare il ricorso a Certificati di Utilizzo Finale di origine governativa e la richiesta di certificati di importazione internazionale relativi al trasferimento di componenti, sottosistemi e parti di ricambio a vantaggio, quando possibile, delle attestazioni di utilizzo finale rilasciate dalle Società.

